



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 173</b> Registro deliberazioni  Del 29/06/2023	<b>OGGETTO: Coop. Obiettivo Salute e Lavoro Commissario liquidatore c/Comune di Milazzo. Approvazione schema di transazione per la composizione bonaria del giudizio arbitrale avviato dalla Coop. Obiettivo Salute e Lavoro.</b>
---	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 13,00 e segg.  
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 31 del 27/06/2023

**Oggetto: Coop. Obiettivo Salute e Lavoro Commissario liquidatore c/ Comune di Milazzo  
Approvazione schema di transazione per la composizione bonaria del giudizio arbitrale  
avviato dalla Coop. Obiettivo salute e lavoro.**

Il Proponente: Assessore al contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

**PREMESSO**

**che** con Decreto ingiuntivo n.321/2017 emesso dal Tribunale civile di Barcellona P.G. è stato ingiunto da parte della Cooperativa sociale Obiettivo Salute e Lavoro al Comune di Milazzo di pagare la somma di € 54.632,70 oltre interessi e spese di procedimento;

**che** tale decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. a seguito del ricorso promosso nell'interesse della Cooperativa sociale Obiettivo Salute e Lavoro in data 26/07/2017 per il pagamento di fatture dovute dall'Ente per il servizio di ricovero dei disabili presso le Comunità alloggio di via Madonna del lume e di via Impallomeni per gli anni 2016 e 2017;

**che** l'Ente ha sollevato opposizione avverso tale Decreto ingiuntivo conferendo incarico all'avvocato Simone Giovannetti con Deliberazione di G.M. n. 170 del 30/09/2017 e determina Dir. n. 574 del 03/10/2017;

**che** l'opposizione ha trovato fondamento nelle risultanze negative circa l'adempimento degli obblighi fiscali da parte della stessa Cooperativa, acquisite dall' 8° Servizio competente in data 21/12/2016 ed in data 31/08/2017, presso l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi;

**che** con D.Ass. n. 2209 del 04/12/2018 della Regione Sicilia, la Cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

**che**, nelle more del giudizio, il legale incaricato della difesa ha comunicato che il Giudice ha dichiarato interrotto il giudizio, rappresentando la necessità che il giudizio venisse riassunto avanti il Commissario liquidatore;

**che** il giudizio di opposizione al D.I. n. 321/20021 è stato riassunto avanti al Commissario liquidatore;

**che** il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona con sentenza n. 1115/2022 pubblicata il 22/09/2022, pronunciandosi nel giudizio di opposizione al D.I. n. 1647/2017 r.g. ha dichiarato l'incompetenza del Giudice ordinario adito a conoscere della controversia per essere la stessa devoluta agli arbitri, assegnando il termine di tre mesi per l'introduzione del procedimento arbitrale e per l'effetto ha dichiarato la nullità del Decreto ingiuntivo n.321/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1088/2017 r.g. ;

**che** in data 19/12/2022 il Commissario liquidatore della Cooperativa Obiettivo Salute e Lavoro, avv. Calogero Lo Re, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Muscianisi, ha notificato all'Ente domanda di arbitrato con contestuale riassunzione (art. 819 ter c.p.c.) nominando quale proprio arbitro l'avv. Massimiliano Fabio ed invitando il Comune di Milazzo con notifica al



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

procuratore costituito per l'Ente Avv. Simone Giovannetti a procedere nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto alla designazione di un proprio arbitro ai sensi dell'art. 19 delle Convenzioni stipulate il 18/04/2013 e dell'art. 810 c.p.c., chiedendo che il costituendo Collegio Arbitrale, accertata la propria competenza, decidesse in via rituale, sulle richieste avanzate nell'atto onde ottenere il pagamento delle fatture sopra citate relative ai rapporti intercorsi tra la cooperativa e l'Ente, per i servizi resi dalla Cooperativa per il ricovero nelle proprie strutture dei disabili.;

- **che** con nota, assunta al prot. al n. 105156 del 22/12/2022 l'avv. Giovannetti, legale dell'Ente ha comunicato che la necessità di nominare un arbitro oltre che un legale per la difesa dell'Ente nello instaurando procedimento arbitrale;

- **che** nelle more dell'avvio del procedimento arbitrale tra le parti sono intercorse trattative per la definizione bonaria del suddetto procedimento giudiziario, al cui esito si è deciso di risolvere in via transattiva con il presente atto allegato le questioni tra loro insorte, in via definitiva ed irretrattabile;

**Considerato** che risulta necessario e conveniente per l'Ente addivenire ad un accordo per la definizione e la risoluzione bonaria della controversia al fine di evitare il rischio di una probabile soccombenza nel giudizio arbitrale, oltre che tutte le spese d'incarico di patrocinio legale per il costituendo giudizio;

**Ritenuto che**, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal dall'Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio arbitrale rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;

Considerato, dunque, che appare opportuno e conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal legale difensore, al fine di porre fine ad una controversia già cominciata;

**DATO ATTO**, inoltre che, con l'atto di transazione, le parti si impegnano a conciliare evitando un giudizio arbitrale, redigendo e sottoscrivendo, apposita transazione con cui si dichiarerà definita la controversia nei termini concordati con l'atto di transazione allegato in atti alla presente, che sarà sottoscritto successivamente dalle parti;

**VISTO** lo schema di atto di transazione, depositato agli atti della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSTATATO**, inoltre,

- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo

**Considerato che** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una controversia pendente dinanzi all'Autorità Giurisdizionale;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

**DATO ATTO** che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successive determinazioni dei Responsabili dei Settori competenti provvederanno ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;

**VISTO:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

**visto** l'art. 183 T.U. E.L.;

**visto** il vigente regolamento di contabilità;

**vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e la Delibera di G.M. n. 112/2023 di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

**PROPONE**

**di approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa che sono interamente richiamate e trasfuse, lo schema di atto di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di autorizzare** il dirigente del 1° Settore alla relativa sottoscrizione ed alla successiva adozione di tutti gli atti necessari al perfezionamento del medesimo;

**di dare atto che** la spesa di cui alla presente delibera ammontante complessivamente ad € 59.318,00 troverà copertura quanto ad € 54.632,70 per imponibile ed € 2.185,30 per IVA al 4% da



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

versare all'erario sul capitolo 3710 del Bilancio 2023 gestione residui 2016, giusto impegno n. 731/2016 a favore del Commissario liquidatore della Coop. Obiettivo salute e lavoro, quanto ad € 2.500,00 comprensiva di oneri di legge a favore dell'avv. Stefano Muscianisi sul capitolo di Bilancio 2023 con imputazione della spesa al cod. 01.02-1.03.02.99.002 –Spese per liti , arbitraggi e consulenze legali - Risarcimento danno Cap. 520 esercizio finanziario 2023 ;

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

**-Di trasmettere** altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

## ATTO DI TRANSAZIONE

### TRA

- Il Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t. con sede presso la residenza Municipale sita in Milazzo Via F. Crispi 10 (C.F.: 00226540839) ed elettivamente domiciliato in Milazzo Via Giacomo Medici 15 presso lo Studio dell'Avv. Simone Giovannetti (C.F.: GVNSMN72P01F206W) che lo rappresenta e difende giusto conferimento di incarico di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 152 del 31.05.2023;

### E

- la Cooperativa Sociale Obiettivo Salute e Lavoro in persona del suo in persona del suo Commissario Liquidatore p.t. Avv. Calogero Lo Re nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 04.08.1970 e residente in Palermo Via Principe di Villafranca, 46, 90141 Palermo PA nominato con D.A. n. 2205 del 04.12.2008 della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Muscianisi

Premesso che:

- Su istanza della Cooperativa Sociale Obiettivo Salute e Lavoro, il Tribunale di Barcellona P.G. in data 19/20.07.2017 ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 321/17, non provvisoriamente esecutivo, con cui ha ingiunto al Comune di Milazzo di pagare la somma di € 54.632,70 oltre interessi, derivanti, dal mancato per il pagamento delle seguenti fatture:

- n. 129/2016 del 09.08.2016 di € 6.853,32;

- n. 131/2016 del 09.08.2016 di € 6.788,70;

- n. 175/2016 del 08.11.2016 di € 6.853,32;

- n. 176/2016 del 08.11.2016 di € 6.853,32;
- n. 192/2016 del 07.12.2016 di € 6.788,70;
- n. 193/2016 del 07.12.2016 di € 6.788,70;
- n. 03/2017 del 07.01.2017 di € 6.853,32;
- n. 04/2017 del 07.01.2017 di € 6.853,32

oltre le spese di procedura liquidate in € 406,50 per spese vive, € 1.350,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, iva e cassa;

- Il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Milazzo in data 26.07.2017;

- Avverso il citato Decreto Ingiuntivo n. 321/17 del Tribunale di Barcellona P.G., il Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t. ha proposto opposizione, ed il relativo procedimento è stato iscritto al nr. 1647/17 R.G. del citato Tribunale.

- Si costituiva in giudizio la Cooperativa Sociale Obiettivo Salute e Lavoro in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Francesco D'Amico;

- Il procedimento veniva interrotto, e successivamente riassunto dal Comune di Milazzo;

- Il procedimento è stato definito con la sentenza pronunciata a verbale in data 22.09.2022, con cui il Tribunale di Barcellona P.G., ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 321/2017 emesso dal tribunale di Barcellona pozzo di Gotto.

- La Cooperativa de qua, ha riassunto il giudizio disponendo la nomina di un arbitro, quale autorità giurisdizionale competente a decidere in merito ai rapporti delle parti, come statuito dal Tribunale nella parte motiva della sentenza.

- Il Comune di Milazzo non si è costituito nel procedimento arbitrale, ed al fine di evitare ulteriori aggravii di spese e maggiorazione di interessi, dopo lunghe trattative, le parti come sopra indicate hanno deciso di definire transattivamente la controversia tra di loro pendente.

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue

- 1) La premessa è da intendersi parte integrante del presente accordo.
- 2) Il Comune di Milazzo, al fine di definire transattivamente la controversia si impegna a corrispondere nei confronti della Cooperativa Sociale Obiettivo Salute e Lavoro in persona del Commissario Liquidatore p.t. il pagamento omnicomprendivo della somma di € 57.132,70 dovute in forza delle fatture:

- n. 129/2016 del 09.08.2016 di € 6.853,32;
- n. 131/2016 del 09.08.2016 di € 6.788,70;
- n. 175/2016 del 08.11.2016 di € 6.853,32;
- n. 176/2016 del 08.11.2016 di € 6.853,32;
- n. 192/2016 del 07.12.2016 di € 6.788,70;
- n. 193/2016 del 07.12.2016 di € 6.788,70;
- n. 03/2017 del 07.01.2017 di € 6.853,32;
- n. 04/2017 del 07.01.2017 di € 6.853,32

Per un totale di € 54.632,70, a cui va aggiunta la somma di € 2.500,00 a carico del Comune di Milazzo per la rifusione delle spese legali sostenute dalla Cooperativa per l'Arbitrato.

La **complessiva e definitiva somma di € 57.132,70** è da intendersi pertanto comprensiva anche delle spese vive e legali sostenute dalla Cooperativa per il procedimento monitorio, per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e per il giudizio arbitrale, anche con preciso riferimento alle spese ed onorario del legale della cooperativa e degli arbitri.

- 3) L'importo succitato di € 57.132,70 verrà corrisposto dal Comune di Milazzo secondo le seguenti modalità:

- la somma di € 54.632,70 verrà pagata tramite bonifico bancario in unica rata, da versare sul conto intestato alla.....recante le seguenti credenziali: .....entro il.....;
- la somma di € 2.500,00 comprensivi di oneri di legge, verrà pagata in via diretta all'Avv. Stefano Muscianisi, tramite bonifico bancario, da versare, a seguito di emissione di regolare fattura da parte del citato legale.

- 4) Il Commissario Liquidatore p.t. Avv. Calogero Lo Re n. q. dichiara di accettare la proposta ed i termini di pagamento così come formulati ai punti 2 e 3 e con il

pagamento dell'integrale importo di € 57.132,70 dichiara che la Cooperativa non ha più nulla a pretendere dal Comune di Milazzo in forza delle fatture e dei procedimenti giudiziari ed arbitrali sopra descritti.

5) Con la sottoscrizione del presente accordo il Commissario Liquidatore p.t. Avv. Calogero Lo Re n. q. si obbliga inoltre ad abbandonare il procedimento di arbitrale.

6) La presente non costituisce novazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In caso di mancato pagamento dell'importo oggetto di transazione, la Cooperativa da qua si riterrà libera di agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, decurtato di eventuali acconti corrisposti.

7) Sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti Stefano Muscianisi e Simone Giovannetti, per rinuncia al vincolo di solidarietà, ex art. 68 L.P.F

Milazzo, 15.06.2023

Comune di Milazzo in persona del sindaco p.t.

Avv. Simone Giovannetti

Il Commissario Liquidatore p.t. Avv. Calogero Lo Re n. q.

Avv. Stefano Muscianisi



Proposta di Delibera di Giunta Municipale n. 31 del 27-06-2023

Impegno n. 731/2016 Gp. 3710  
Annullamento impegno n. 29 Gp. 520

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 16/06/2023

Il Funzionario dir.vo amm.vo  
Dott. Di Bella Rosaria  


IL DIRIGENTE  
Dott. Andreina Mazzù  


---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere F A V O R E V O L E

Milazzo, li 27-06-2023


Il responsabile del procedimento




IL DIRIGENTE  





Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano  


IL PRESIDENTE



Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/06/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---